



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02 DEL 14.02.2019



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE (ESTEROMETRO)

PREMESSA

OPERAZIONI DA COMUNICARE CON L'ESTEROMETRO

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE (ESTEROMETRO)

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Premessa

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni intercorse tra soggetti residenti e con una stabile organizzazione in Italia. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti o solo identificati in Italia è prevista la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con tali soggetti, conosciuta come "esterometro".

Operazioni da comunicare con l'esterometro

Nell'esterometro dovranno essere comunicate con cadenza mensile le operazioni di acquisto e di vendita in cui la controparte sia un soggetto non residente in Italia.

I dati da indicare sono gli stessi previsti per lo spesometro, con la limitazione alle sole operazioni attive e passive in cui la controparte è un soggetto estero.

Rientrano, di conseguenza:

- le esportazioni;
- gli acquisti di beni non documentati da bolla doganale;
- le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni;
- le prestazioni di servizi rese verso controparti estere;
- le prestazioni di servizi ricevuti da controparti estere.

La trasmissione dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l'operazione, con riferimento alle operazioni passive. Per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto.

Ad esempio, per le cessioni e gli acquisti effettuati nel mese di gennaio 2019, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il prossimo 28 febbraio 2019.

Precisiamo, inoltre, che non ci sono limiti di fatturato che dispongano cause di esonero o di periodicità diverse: è sufficiente aver emesso o ricevuto anche una sola fattura oggetto di comunicazione per farne sorgere l'obbligo, ed indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni IVA.

Operazioni escluse dalla comunicazione

Sono escluse dall'esterometro le seguenti operazioni in quanto i dati da comunicare sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate:

- le fatture emesse per esportazioni, cessioni intracomunitarie di beni, prestazioni di servizi resi nei confronti di una controparte estera, per le quali sia stata esercitata la facoltà di optare per l'emissione e l'invio al SdI della fattura elettronica indicando come codice destinatario XXXXXXX;
- le importazioni di beni documentate da bolla doganale.

Obbligo di invio del modello Intrastat

Ricordiamo che l'invio dell'esterometro non sostituisce la comunicazione dei modelli "Intrastat", i cui dati non sono destinati all'Agenzia delle entrate, bensì all'ISTAT. Si dovranno, pertanto, comunicare:

- con cadenza mensile o trimestrale, a seconda dei volumi d'affari intracomunitario effettuato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti nell'Unione Europea;



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- con cadenza mensile (se obbligati) gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevuti da soggetti residenti nell'Unione Europea.

Predisposizione ed invio delle comunicazioni

Ditte che tengono la contabilità presso lo Studio

Per le ditte che hanno conferito allo Studio l'incarico di tenuta della contabilità, provvederemo ad effettuare le comunicazioni entro le scadenze previste dalla normativa.

In ogni caso, visti i termini ristretti con le quali si deve provvedere alla comunicazione, Vi invitiamo a consegnare allo Studio le fatture oggetto di comunicazione entro il giorno 15 del mese successivo quello di emissione o di ricevimento delle fatture.

Tali fatture, infatti, non transitano dal Sdl e, di conseguenza, non potranno essere periodicamente prelevate per l'effettuazione delle registrazioni contabili.

Ditte che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità

Le ditte che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità possono in alternativa:

- provvedere autonomamente all'invio delle comunicazioni utilizzando i software di compilazione resi disponibili dal Vostro fornitore abituale o gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Questa opzione è possibile nel caso in cui si possieda l'accesso diretto ai canali telematici Entratel o Fisconline, ovvero utilizzate piattaforme che consentono l'invio telematico diretto della comunicazione al portale "Fatture e corrispettivi" (da verificare con il Vostro fornitore di software gestionale);
- predisporre e far pervenire allo Studio i file telematici pronti per l'invio, utilizzando l'eventuale applicativo integrato nel Vostro software gestionale o tramite il software reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Una volta effettuati i controlli necessari, provvederemo all'invio telematico;
- compilare il prospetto in formato "excel" preimpostato con i dati necessari alla predisposizione della comunicazione (già utilizzato per la compilazione dello spesometro). Nel caso di smarrimento Vi invitiamo a contattarci e provvederemo ad inviarvelo nuovamente.

Nel caso in cui incarichiate lo Studio all'invio telematico delle comunicazioni Vi invitiamo a farci pervenire i file o la documentazione necessaria entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione o di ricevimento delle fatture estere.

Qualora entro il termine succitato non dovessimo ricevere nessuna comunicazione, lo Studio riterrà che per quel determinato periodo non ci siano operazioni rilevanti da inviare, ovvero che abbiate autonomamente provveduto all'invio.